

Consiglio della Città con quelli del Parlamento, e dietro le regole osservate per simili Deliberazioni presenteranno i Soggetti, che crederanno capaci di adempiere, come si conviene, alle incombenze annesse alla Carica di Giudice d'appello. Tali Deputati però dovranno essere autorizzati specialmente dal rispettivo Corpo a fare le proposizioni, di cui si tratta.

Al 2. Per togliere le questioni nascenti dal tempo del servizio prestato dai Deputati più tosto in una, che nell'altra epoca, si determina, che unitosi il Consiglio, passi alla nomina di altri Individui, osservati i metodi, che nel proposito erano praticati sino al Gennaio 1796. Siccome poi fra quelli, che attualmente compongono il numero de' Deputati, o che lo componevano ne' tempi passati vi sono alcuni, dai quali come meglio istruiti si possono attendere utili servizi per la pubblica causa, si dichiarano essi pure capaci per questa volta ad essere eletti, derogando a qualunque ostativa importata dalla disposizione de' Statuti, o da qualunque contraria consuetudine.

Al 3. Rimane data evasione cogli schiarimenti al N. 1.